

**Agli Ambiti Territoriali Beneficiari  
di Finanziamenti a valere sul  
PON Inclusione FSE 2014-2020**

**Alle Regioni e Province Autonome**

**Loro e-mail**

**Oggetto: Nota operativa relativa al riassetto organizzativo di Ambiti Territoriali**

Al fine di fornire alle Amministrazioni Regionali ed agli Enti Capofila di Ambiti Territoriali (AATT) informazioni utili in caso di modifiche nell'assetto degli AATT stessi ed essendosi talune casistiche verificate in più di un'occasione nel corso della programmazione del PON Inclusione 2014-2020, la scrivente Autorità di Gestione ha adottato le disposizioni di seguito indicate.

In generale – secondo quanto disposto all'art .14 co. 2 del D. Lgs 147/2017 – gli AATT e i Comuni che li compongono sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di tale decreto; ogni successiva variazione nella composizione degli AATT è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.

A rettifica di quanto già specificato con nota AdG n° 7529 del 10/07/2019, relativamente alla fattispecie "*variazioni nella composizione degli AATT (passaggio di Comuni da un AT ad un altro)*", si precisa quanto segue. Ove un Comune, non Capofila, componente un AT dovesse distaccarsi da esso per confluire all'interno di un nuovo AT – fermo restando l'obbligo per la Regione o le Regioni coinvolte di comunicare all'AdG l'avvenuto cambiamento di assetto – non si dovrà automaticamente dar seguito a trasferimento di risorse e conseguente rimodulazione delle Convenzioni di Sovvenzione.

In tutti i casi in cui l'AdG ritenga rilevante l'intervenuta e comunicata variazione – sempre che tali modifiche non siano stimate tali da alterare obiettivi e struttura del progetto approvato – provvederà a darne comunicazione agli AT che dovranno, conseguentemente, procedere alla decurtazione/incremento di risorse da un AT all'altro ed a rimodulazione delle Convenzioni di Sovvenzione.

Per tutti gli altri casi viene richiamato integralmente il contenuto della nota AdG n° 7529 del 10/07/2019, e cioè:

**1. Variazioni di Ente Capofila o di rappresentante legale**

In caso di variazioni di Ente Capofila l'AT presenterà all'AdG richiesta di rimodulazione tramite l'apposito "Modulo di richiesta di modifica alla convenzione e ai suoi allegati", già trasmesso agli AATT; analoga comunicazione in merito al cambio di Ente Capofila dovrà essere preventivamente inviata all'AdG dalla

Regione di riferimento e dovrà contenere una chiara indicazione del nuovo Ente Capofila e, se del caso, della nuova composizione dell'AT, qualora ci siano anche spostamenti di uno o più comuni aderenti all'AT.

## **2. Aggregazione o disaggregazione di AATT senza modificazioni dei comuni complessivamente coinvolti.**

### **(i) Fusione di AATT in precedenza separati.**

qualora due o più AT in precedenza separati confluiscono in un nuovo soggetto la Regione, o le Regioni, coinvolte dovranno comunicare all'AdG l'avvenuto cambiamento di assetto. Dopo aver verificato caso per caso se sussistano eventuali impedimenti logistici e/o burocratici l'AdG proporrà alla Regione e agli AATT coinvolti, ai fini di evitare procedure gravose che rischiano di rallentare l'iter di una progettazione già approvata e in piena attuazione, di poter considerare - esclusivamente per quanto concerne le procedure di gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio della progettazione approvata a valere sull'Avviso 3/2016 (come pure, in futuro, quella approvata a valere sull'Avviso 1/2019-PaIS) - i due (o più) progetti ancora separati, secondo l'assetto originario. Resteranno pertanto efficaci le Convenzioni di Sovvenzione in essere tra la scrivente AdG ed i Beneficiari precedentemente individuati; sarà tuttavia richiesto agli AATT di indicare il nuovo Capofila attraverso richiesta di rimodulazione. Si chiederà agli interlocutori se concordino con tale soluzione.

### **(ii) Divisione di un AT in nuovi, differenti AATT :**

qualora un AT dovesse scindersi in due o più differenti soggetti che vadano a formare nuovi AATT separati, la Regione o le Regioni coinvolte dovranno comunicare all'AdG l'avvenuto cambiamento di assetto. Dopo aver verificato caso per caso se sussistano eventuali impedimenti logistici e/o burocratici, l'AdG proporrà alla Regione e agli AATT coinvolti, ai fini di evitare procedure gravose che rischiano di rallentare l'iter di una progettazione già approvata e in piena attuazione, di poter considerare - esclusivamente per quanto concerne le procedure di gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio della progettazione approvata a valere sull'Avviso 3/2016 (come pure, in futuro, quella approvata a valere sull'Avviso 1/2019-PaIS) - l'AT preesistente ancora come un tutt'uno. Si chiederà agli interlocutori se concordino con tale soluzione.

In sintesi in tutti i casi in cui intervenga un riassetto organizzativo degli AA TT che impatti sul progetto finanziato a valere sui due Avvisi, questo dovrà essere tempestivamente comunicato dall'AT all'AdG che conseguentemente adotterà soluzioni adeguate alle specifiche circostanze. Tale adempimento non esonera l'AT oggetto di modifica ad effettuare, per il tramite della Regione, le comunicazioni previste da già citato art. 14 co. 2 del D. Lgs. n. 147/2017 e dall'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 103 del 22 agosto 2019.

L'orientamento generale della scrivente AdG è pertanto quello di prendere in considerazione – tanto ai fini dell'attuazione dell'Avviso 3/2016, quanto ai fini dell'attuazione dell'Avviso 1/2019-PaIS – l'assetto organizzativo del Beneficiario al momento della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento e di considerarlo tale durante tutta la durata della progettazione, a prescindere da eventuali modifiche intercorse *in itinere* e sempre che tali modifiche non siano ritenute tali da snaturare obiettivi e struttura dell'intervento approvato.

Roma, il 29/10/2019

**L'Autorità di Gestione del PON Inclusionione**

Carla Antonucci

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".